



# STATUTO

DELLA

## SOCIETÀ ROMANA DI ANTROPOLOGIA

Discusso ed approvato nell'Adunanza del 4 giugno 1893.



ART. 1. — È costituita, con sede a Roma, una Società dal titolo SOCIETÀ ROMANA DI ANTROPOLOGIA.

ART. 2. — La Società ha per oggetto lo studio dell'antropologia fisica, dell'etnologia, della psicologia sperimentale e comparata e della sociologia.

ART. 3. — La Società è composta di *Soci ordinari*, *Soci corrispondenti* e *Soci d'onore*.

ART. 4. — I Soci ordinari sono proposti da due Soci ed ammessi dall'Ufficio di Presidenza. Essi pagano alla Società lire 12 all'anno.

ART. 5. — I Soci corrispondenti sono eletti fra i cultori delle scienze, che dimorano fuori d'Italia.

ART. 6. — A Soci d'onore sono elette persone di molta rinomanza o benemerite della Società.

ART. 7. — La Società tiene ogni anno quattro adunanze ordinarie: la prima nel febbraio, la seconda nell'aprile, la terza nel giugno e l'ultima nel dicembre. Nella prima adunanza è presentato e discusso

il bilancio consuntivo, ed il Presidente fa una relazione sull'attività spiegata dalla Società nell'anno precedente; nell'ultima sono elette le cariche sociali.

ART. 8. — Il Presidente potrà convocare anche adunanze straordinarie, e dovrà convocarle ogni volta che sieno richieste da almeno 10 Soci.

ART. 9. — Le adunanze sono pubbliche. I soli Soci possono fare, per sè o per altri, comunicazioni e prendere parte alle discussioni.

ART. 10. — La redazione degli *Atti* è affidata ad una Commissione permanente.

ART. 11. — La Società è retta da un Ufficio di Presidenza, composto di un Presidente, un Vice-Presidente, quattro Consiglieri, un Segretario, un Vice-Segretario ed un Cassiere.

ART. 12. — Spetta all'Ufficio di Presidenza:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni sociali;
- b) Discutere ed approvare i bilanci preventivi e formare i consuntivi da presentare alla Società;
- c) Ammettere i nuovi Soci ordinari e proporre le nomine dei Soci corrispondenti e dei Soci d'onore;
- d) Prendere tutti quei provvedimenti che saranno ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 13. — Il Presidente convoca le adunanze, dirige le discussioni, rappresenta ed amministra la Società, in base alle deliberazioni della Società e dell'Ufficio di Presidenza, e presiede la Commissione permanente per la redazione degli *Atti*. Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente, quando questi sia impedito nelle sue funzioni.

ART. 14. — I Consiglieri costituiscono col Presidente la Commissione permanente per la redazione degli *Atti*.

ART. 15. — Il Segretario tiene i processi verbali delle adunanze, attende, d'accordo col Presidente, alle corrispondenze, e custodisce la biblioteca sociale. Il Vice-Segretario aiuta il Segretario e lo sostituisce in caso di impedimento.

ART. 16. — Il Cassiere riscuote le tasse, paga i mandati firmati dal Presidente, tiene i conti della Società e compila i conti consuntivi e preventivi da presentarsi all'Ufficio di Presidenza.

ART. 17. — Le elezioni delle cariche sociali si fanno a voti segreti nell'ultima adunanza ordinaria dell'anno. Per queste elezioni ogni Socio può anche mandare il suo voto in busta chiusa firmata.

Per la validità delle elezioni è richiesto l'intervento nel voto della metà dei Soci ordinari iscritti. Se ciò non avvenisse, si dovrà convocare un'altra adunanza e le elezioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli eletti dovranno in ogni caso riportare la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 18. — Le cariche sociali si rinnovano ogni due anni. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere rieletti soltanto coll'intervallo di un biennio.

ART. 19. — I Revisori dei conti saranno due, eletti nella prima adunanza ordinaria di ogni anno.

ART. 20. — I Revisori riferiscono nella prima adunanza ordinaria di ogni anno sul conto consuntivo presentato dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 21. — Le adunanze dell'Ufficio di Presidenza in cui sia posto in discussione il conto consuntivo devono essere annunciate ai Revisori, che potranno intervenire e presentarvi le loro osservazioni, ma senza diritto di voto.

ART. 22. — L'anno sociale comincia col 1° gennaio.

ART. 23. — Il fondo sociale è costituito:

a) Dalla tassa sociale di lire 12, che pagano annualmente i Soci ordinari;

b) Dalla vendita degli *Atti* e da altri eventuali proventi.

ART. 24. — Ogni Socio ha diritto ad una copia degli *Atti*.

ART. 25. — Ogni Socio può ritirarsi dalla Società alla fine dell'anno sociale, purchè lo dichiari tre mesi prima.

ART. 26. — Il presente Statuto potrà essere modificato, dietro proposta della Presidenza o dietro domanda firmata da almeno 10 Soci, ma soltanto nella prima adunanza ordinaria dell'anno. Le proposte modificazioni dovranno essere comunicate a tutti i Soci nell'ordine del giorno dell'adunanza, e la votazione non sarà valida se non sarà presente almeno un quinto dei Soci ordinari iscritti. Mancando questa condizione si potrà riconvocare l'Assemblea, la quale potrà deliberare in seconda convocazione e nelle successive, nel caso in cui sia presente almeno la metà dei Soci ordinari residenti a Roma.

